

A seguito dell'istanza inviata dalla  
**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**  
**il Comune di Montemonaco (AP) revoca l'Ordinanza anticamper**

**Inviato:** sabato 14 settembre 2024

**Da:** [ancc@pec.coordinamentocamperisti.it](mailto:ancc@pec.coordinamentocamperisti.it)

**A:** [protocollo@comunemontemonaco.it](mailto:protocollo@comunemontemonaco.it); [protocollo.prefap@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefap@pec.interno.it);  
[tap20077@pec.carabinieri.it](mailto:tap20077@pec.carabinieri.it);

**Cc:** Avv Brunetti Assunta [assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it](mailto:assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it);  
Avv Vigano' Marcello [marcello.vigano@firenze.pecavvocati.it](mailto:marcello.vigano@firenze.pecavvocati.it)

**Oggetto:** Comune di Montemonaco (AP) revoca la ordinanza sindacale 16 del 6 agosto 2024 DIVIETO DI SOSTA CAMPER E SIMILI IN AREA PUBBLICA NON ATTREZZATA.

Al sindaco del Comune di Montemonaco (AP)  
Alle SS.VV. in indirizzo

In data odierna il Comune di Montemonaco (AP) a seguito della istanza inviata dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** - [www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it) - ha utilmente revocato l'ordinanza *anticamper*.

Da notare che come motivazione alla revoca è scritto "... vi è un minor afflusso turistico rispetto alle scorse settimane ... si possa procedere alla revoca di detta ordinanza, tenuto conto del limitato afflusso di caravan, autocaravan e campers sul territorio del Comune di Montemonaco .... " evitando, come invece hanno scritto altri Comuni che la revoca è motivata dall'istanza dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

Un tentativo di celare l'incompetenza di chi aveva redatto della ordinanza sindacale n. 16 del 6 agosto 2024 DIVIETO DI SOSTA CAMPER E SIMILI IN AREA PUBBLICA NON ATTREZZATA.

Ovviamente, chi ha redatto tali ordinanze deve aver chiaro che, anche vi fosse un maggior afflusso di circolazione stradale di veicoli e rimorchi, il reiterare un'ordinanza sindacale simile a quella del 6 agosto 2024 DIVIETO DI SOSTA CAMPER E SIMILI IN AREA PUBBLICA NON ATTREZZATA vedrebbe di nuovo pronta l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** a portarla davanti al T.A.R.

Cordiali saluti, Pier Luigi Ciolli

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**

[www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it) - [www.incamper.org](http://www.incamper.org)

Firenze, 14 settembre 2024



# COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno

Prot. 5687- Albo n.662

COPIA

ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 14-09-2024

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 16 DEL 06 AGOSTO 2024 AD OGGETTO "DIVIETO SOSTA CAMPER E SIMILI IN AREA PUBBLICA NON ATTREZZATA"

IL SINDACO

**Richiamata** la propria Ordinanza nr. 16 del 06 agosto 2024, ad oggetto "Divieto sosta camper e simili in area pubblica non attrezzata" con la quale veniva disposto il divieto di sosta a scopo di campeggio sull'area pubblica comunale adiacente alla ex Chiesa di San Michele, di caravan, autocaravan, camper e similari per motivi di igiene e decoro al fine di salvaguardare la sanità e l'igiene pubblica e garantire il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza;

**Vista** la relazione dell'Ufficio Tecnico/Polizia Locale presentata in data 13.09.2024 con la quale si comunica che alla data odierna, sul territorio comunale, vi è un minor afflusso turistico rispetto alle scorse settimane; in particolar modo non si riscontra oggi che le aree pubbliche e quelle private aperte al pubblico siano utilizzate come campeggio, bivacco e/o accampamento mediante utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, presenza di sacchi a pelo, coperte e simili, e non risulta in essere il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, in particolare per il tramite di veicoli (essenzialmente caravan, autocaravan, roulotte e camper) lasciati in sosta;

**Ritenuto**, pertanto, che si possa procedere alla revoca di detta ordinanza, tenuto conto del limitato afflusso di caravan, autocaravan e campers sul territorio del Comune di Montemonaco;

**Preso atto** del mutamento della situazione di fatto e del sopravvenire di nuove circostanze che rendono il provvedimento non più rispondente alle esigenze di pubblico interesse e di opportunità in base alle quali lo stesso era stato adottato;

**Ritenuto** quindi il venir meno del presupposto di fatto che aveva reso necessaria l'emanazione dell'ordinanza sindacale n. 16 del 06 agosto 2024 e che pertanto si possa procedere alla revoca della stessa;

**Visti** gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visti**:

- il D. Lgs. n. 285 del 30.04.92 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92

n. 495 e ss.mm.ii.;

Ordinanza n. 21 del 14-09-2024 - Pag. 1 a 2

**ORDINA**

di **REVOCARE**, a far tempo dalla data della presente, l'**Ordinanza n. 16 del 06/08/2024** ad oggetto "Divieto sosta camper e simili in area pubblica non attrezzata".

**DISPONE**

La rimozione di tutta la segnaletica presente nell'area Ex Chiesa di San Michele a cura dell' Ufficio Tecnico – Area manutentiva.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Montemonaco e sul sito web istituzionale.

La trasmissione del presente provvedimento a:

- Prefetto;
- Ufficio Tecnico/Manutentivo;
- Ufficio Polizia Locale.

**AVVERTE**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Marche entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SINDACO  
F.to Dott.ssa Francesca GRILLI

## L'ISTANZA INVIATA dall'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI

**Inviato:** domenica 25 agosto 2024 **Da:** [ancc@pec.coordinamentocamperisti.it](mailto:ancc@pec.coordinamentocamperisti.it)

**A:** [protocollo@comunemontemonaco.it](mailto:protocollo@comunemontemonaco.it); [protocollo.prefap@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefap@pec.interno.it); [tap20077@pec.carabinieri.it](mailto:tap20077@pec.carabinieri.it)

**Cc:** Avv Brunetti Assunta [assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it](mailto:assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it); [marcello.vigano@firenze.pecavvocati.it](mailto:marcello.vigano@firenze.pecavvocati.it)

**Oggetto:** Comune di Montemonaco (AP) richiesta di immediata revoca o correzione della ordinanza sindacale 16 del 6 agosto 2024 DIVIETO DI SOSTA CAMPER E SIMILI IN AREA PUBBLICA NON ATTREZZATA

Al Comune di Montemonaco

E per conoscenza e competenza: Al Prefetto di Ascoli Piceno Ai Carabinieri di Susa

**Oggetto:** Comune di Montemonaco (AP) richiesta di immediata revoca o correzione della ordinanza sindacale 16 del 6 agosto 2024 DIVIETO DI SOSTA CAMPER E SIMILI IN AREA PUBBLICA NON ATTREZZATA

La sottoscritta Isabella Cocolo con sede a Firenze, via San Niccolò 21, in qualità di Presidente dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI, VISTO CHE:

- a) dal 1985 è la più grande associazione italiana rappresentativa di coloro che circolano in autocaravan. Tra gli scopi sociali vi è la tutela del diritto di tutti gli utenti in autocaravan a circolare sul territorio nazionale nel rispetto del codice della strada, in particolare intervenendo come in questo caso, attraverso azioni di contrasto e impugnativa dei provvedimenti degli enti proprietari delle strade che abbiano l'effetto d'impedire o limitare la circolazione delle autocaravan;
- b) ha una rappresentatività e titolarità dell'interesse collettivo continuamente riconosciute dalla giurisprudenza (fra le varie, T.A.R. Sicilia-Catania n. 698/2024; T.A.R. Lombardia-Brescia n. 281/2024; T.A.R. Lombardia-Milano n. 64/2024; T.A.R. Toscana, n. 115/2024 e n. 380/2023 e n. 576/2015; T.A.R. Abruzzo n. 267/2023; T.A.R. Puglia n. 1771/2022; T.A.R. Valle d'Aosta n. 12/2022; T.A.R. Calabria n. 2033/2021; T.A.R. Umbria n. 968/2021; T.A.R. Liguria n. 111/2021; T.R.G.A. Trento n. 171/2021; T.R.G.A. Bolzano n. 69/2019);

### PRESO ATTO CHE:

1. nelle vostre motivazioni di fatto e di diritto all'interno dell'ordinanza non è citata giustamente l'AUTOCARAVAN mentre è richiamato solo l'articolo 185 del Codice della Strada che ben definisce come distinguerla da quando è in sosta a quando attiva un CAMPEGGIARE;
2. le direttive interministeriali e le granitiche sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali ha preso atto che l'AUTOCARAVAN non è un pericolo per l'ordine pubblico. Infatti, il c.d.s. esclude che la sosta costituisca campeggio. Ai sensi dell'art. 185, co. 2 c.d.s. la sosta delle autocaravan "non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo". La giurisprudenza amministrativa è sul punto è granitica (T.A.R. Sicilia-Catania n. 698/2024; T.A.R. Toscana, n. 115/2024, n. 380/2023 e n. 379/2023; T.A.R. Piemonte, n. 841/2023; T.A.R. Abruzzo, n. 267/2023; T.R.G.A. Trento, n. 52/2022, e n. 179/2020; T.A.R. Puglia n. 1771/2022; T.A.R. Valle d'Aosta n. 12/2022; T.A.R. Liguria n. 111/2021; T.R.G.A. Bolzano, n. 69/2019).
3. l'ordinanza è viziata da sviamento di potere. Infatti, il Comune ha fatto un uso distorto del potere perché ha utilizzato un divieto volto a disciplinare la circolazione stradale ma avente il diverso fine di impedire il campeggio. Pertanto, il Comune, attraverso un provvedimento di regolamentazione del traffico, ha inteso perseguire obiettivi estranei alla circolazione stradale. Tale sviamento è specificamente censurato nella direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici n. 6688/2000 e confermato dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Liguria n. 111/2021, T.A.R. Puglia n. 1771/2022 e T.A.R. Abruzzo n. 267/2023);

### CHIEDE

di modificare l'ordinanza in allegato togliendo nella parte ORDINA la parola AUTOCARAVAN o, meglio, revocarla visto il precedente punto 4. Se questa istanza non sarà tempestivamente accolta sarò costretta a dare immediato incarico ai nostri legali e le conseguenti azioni comporteranno:

- la rapida presentazione al TAR aggravando gli oneri a carico di detti magistrati;
- spese di soccombenza a carico del Comune, cioè, sottratte come utili risorse per i 581 abitanti da lei amministrati;
- la formulazione della domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 30, co. 5 c.p.a, che andrebbe sempre togliere risorse ai 581 abitanti da lei amministrati;
- alle forze della polizia Municipale l'intervenire per allontanare le autocaravan, attivando così pericolose discussioni visto che chi guida è a conoscenza dei propri diritti;
- oneri alla Prefettura o ai Giudici di Pace qualora siano presentati ricorsi contro i verbali elevati alle autocaravan.

A leggerla Isabella Cocolo, Presidente dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI

[www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it) - [www.incamper.org](http://www.incamper.org) - Firenze, 25 agosto 2024

Le vittorie e le continue azioni che l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE **COORDINAMENTO CAMPERISTI** ha messo in campo dal 1985 sono state possibili e lo sono ancora grazie ai camperisti che si associano anno dopo anno, fornendo così le risorse per far revocare le ordinanze *anticamper* o portare in giudizio i sindaci che le emanano. Azioni che attiviamo ogni giorno per:

- creare giurisprudenza nel contrastare nei tribunali i provvedimenti *anticamper*;
- aiutare i sindaci a capire che non devono emanare provvedimenti *anticamper* e che possono sviluppare il turismo grazie alla nostra gratuita collaborazione.

### **MA NON BASTA: C'È BISOGNO DI TE PERCHÉ ANCHE UNO PUÒ FARE LA DIFFERENZA**

- ✓ informando i camperisti che faranno una cosa giusta associandosi perché NON riceviamo finanziamenti pubblici, NON fruiamo di agevolazioni fiscali, NON vendiamo beni e/o servizi e NON incassiamo per le pubblicità e/o altro.

**Siamo sempre in azione solo grazie ai camperisti che si associano** versando il contributo sociale che è di soli **20 euro** come SOCIO GREEN, OPPURE versando **35 euro** come SOCIO COLLEZIONISTA. Aprendo [www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it) i dettagli.

Per versare detto contributo sociale ci sono le seguenti possibilità: cliccare su Paypal

OPPURE effettuare un bonifico bancario sull'IBAN IT11D0303202805010000091123.

Per segnalare l'iscrizione a socio: [adesione@coordinamentocamperisti.it](mailto:adesione@coordinamentocamperisti.it).

- ✓ sollecitando via mail il sindaco, la giunta e i consiglieri comunali, gli organi di informazione a intervenire per far revocare, nella visione di autotutela d'ufficio, i provvedimenti limitativi alla circolazione e sosta diretti alle sole autocaravan;
- ✓ rilanciando questo documento a quanti hai in rubrica mail e nei social;
- ✓ inFORMANDO con il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà, facendo propri i seguenti motti: **per aspera ad astra** (*attraverso le asperità sino alle stelle*) e **vitam impendere vero** (*dedicare la vita alla verità*).

Che la giornata sia propizia.

A leggerti e cordiali saluti, Isabella Cocolo, *Presidente della*

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**

[www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it) - [www.incamper.org](http://www.incamper.org)

mail: [info@coordinamentocamperisti.it](mailto:info@coordinamentocamperisti.it)

PEC: [ancc@pec.coordinamentocamperisti.it](mailto:ancc@pec.coordinamentocamperisti.it)

recapito: 50125 FIRENZE via di San Niccolò 21

telefono: 055 2469343 dal lunedì al venerdì in orario 9/12 – 15/17

telefono in caso di emergenza: 328 8169174

per segnalare divieti anticamper: [segreteria@coordinamentocamperisti.it](mailto:segreteria@coordinamentocamperisti.it)

per segnalare iscrizione a socio: [adesione@coordinamentocamperisti.it](mailto:adesione@coordinamentocamperisti.it)

.....